

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Danni
POLIZZA CVT – LA FERRARI

Set informativo
Edizione 2024

Il presente Set Informativo, contenente:

- **il Documento Informativo Precontrattuale Danni;**
- **il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e**
- **il Questionario - Proposta;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre **2005**, Supplemento Ordinario n.163), recante il *Codice delle Assicurazioni Private*, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni, limitazioni di garanzie e rivalse contenute nel presente contratto di assicurazione sono riportate in carattere evidenziato e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Assicurazione CVT LA FERRARI

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo CVT LA FERRARI

Documento predisposto a cura di MAG & Co Srl, Società a Responsabilità Limitata registrata in Italia, autorizzata da IVASS. Numero di registrazione: B000014436 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione A.R.D. (Auto Rischi Diversi) in riferimento solo a danni fisici subiti dal proprio veicolo. Questa è una polizza assicurativa automobilistica per assicurarti contro perdite o danni al tuo veicolo. L'estensione della tua copertura sarà determinata dalle garanzie selezionate.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I veicoli descritti nella scheda di Polizza sono coperti contro perdite e danni fisici che si verificano durante il periodo assicurato, secondo le esclusioni generali e presso il/i luogo/i indicati in Polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I costi di riparazione per i danni da usura o strappo; normale invecchiamento, logorio, deformazione, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarpe o parassiti.
- ✗ Perdite o danneggiamenti causati o avvenuti in occasione di:
 - Manutenzione, riparazioni, restauri, ritocchi od operazioni simili;
 - aridità, umidità, esposizione alla luce oppure ad escursioni termiche, salvo se causate da incendio, ghiaccio o tempeste.
- ✗ Qualsiasi perdita indiretta derivante da un evento assicurato al di fuori del costo diretto di riparazione o la sostituzione del veicolo assicurato in accordo con i termini di polizza.
- ✗ L'ammontare della franchigia indicata nel modulo per ogni e ciascun sinistro.
- ✗ Le perdite o i danni ad un veicolo assicurato che è soggetto ad un qualsiasi contratto di affitto, vendita con riserva di proprietà, ingiunzioni od altri impedimenti, non espressamente dichiarati agli Assicuratori.
- ✗ Perdita e danni causati mentre:
 - Il veicolo assicurato è guidato da una qualsiasi persona che non possiede o a cui sia stata tolta la licenza di guida;
 - Il veicolo assicurato è guidato da una qualsiasi persona non segnalata nel questionario compilato, tranne quando il veicolo è sotto l'attenzione, la custodia o il controllo di un membro dell'officina autorizzata dalla casa costruttrice per riparazioni e manutenzione ordinaria;
 - Il veicolo assicurato è usato per gare, rally, test di velocità o presso circuiti automobilistici fatto salvo per eventi di regolarità;
 - Il veicolo assicurato viene usato per scopi commerciali che includano viaggi da e per i posti di lavoro;
 - Affittata o usata per compensi o simili.
- ✗ Perdite o danneggiamenti derivanti direttamente o indirettamente da infiltrazioni, inquinamento e contaminazione in qualsiasi modo essi siano stati causati.
- ✗ Danni o pretese direttamente o indirettamente dovuti o causati da guerra (dichiarata o meno), guerra civile, invasione, ribellione, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, atti di nemici stranieri.
- ✗ Perdite o danni causati da confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali.
- ✗ Le perdite, le distruzioni o i danneggiamenti di un qualsiasi bene, ovvero il danno o spese da essi derivanti o qualsiasi altra perdita consequenziale, nonché la responsabilità legale di qualsiasi natura causata, da o con il contributo di, o derivante da:
 - Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustione nucleare o da scorie di combustione nucleare;
 - Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di congegni nucleari esplosivi e loro componenti;
 - Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva.
- ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Al tuo veicolo potrebbe essere applicata una restrizione di chilometraggio, come mostrato nella tua scheda di polizza.
- ! Alla tua polizza possono essere applicate approvazioni o modifiche
- ! L'Assicurato deve prendere tutte le precauzioni e le misure ragionevoli per preservare il/i veicolo/i assicurato/i e per mantenerlo in buone condizioni
- ! I veicoli assicurati devono essere di norma custoditi in un garage chiuso
- ! Le serrature e tutte le altre misure di protezione indicate notificate ai Sottoscrittori devono essere attivate ogniqualvolta venga lasciato il veicolo incustodito
- ! Tutti gli allarmi antincendio ed i sistemi di sicurezza notificati ai Sottoscrittori devono essere attivati ogniqualvolta i locali indicati siano lasciati incustoditi. L'Assicurato deve avvisare i Sottoscrittori, appena ragionevolmente possibile, in caso i sistemi di sicurezza non funzionino adeguatamente. I Sottoscrittori possono in questi casi variare i termini e le condizioni contrattuali di tale assicurazione.
- ! Tutti i sistemi di allarme siano soggetti a regolare contratto di manutenzione stipulato con società specializzata con almeno un controllo l'anno.
- ! I veicoli assicurati lasciati incustoditi dovranno essere chiusi e messi al sicuro. Le chiavi dovranno essere rimosse se nessuno rimarrà sul veicolo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Testo di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il presente contratto è valido entro i limiti territoriali indicati nella Scheda di Copertura.
- ✓ La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)
- ✓ Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano



Che obblighi ho?

- In caso di perdita o danno che possa dar luogo a richiesta di indennizzo ai termini della presente assicurazione, venga inoltrata denuncia all'Intermediario dell'Assicurato appena ragionevolmente possibile e in caso di evento doloso, alle autorità di Polizia
- All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire risposte complete e accurate a tutte le domande poste in relazione all'assicurazione.
- Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 C.C.
- È necessario comunicare al proprio broker non appena possibile se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze o modifiche alle informazioni fornite all'assicuratore, sia prima che durante il periodo di assicurazione.
- Se viene presentato un sinistro, l'assicurato deve fornire ai sottoscrittori informazioni e prove pertinenti che possano essere ragionevolmente richieste e cooperare pienamente nell'inchiesta o nelle determinazioni del danno.
- I veicoli assicurati lasciati incustoditi devono essere chiusi. Le chiavi devono essere rimosse se nessuno è presente nel veicolo. Se il veicolo è dotato di un dispositivo antifurto, questo dispositivo deve essere operante

Il mancato rispetto dei tuoi obblighi potrebbe comportare il rigetto del sinistro, una riduzione dell'importo dell'indennizzo o l'annullamento della tua polizza.



Quando e come devo pagare?

- L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio è stato pagato entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa o, se concordate delle rate, entro 30 giorni dalla data di pagamento concordata. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
- I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la polizza



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Questa assicurazione copre un periodo di massimo dodici (12) mesi a meno che non preventivamente diversamente concordato e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.
Date di decorrenza e termine del periodo di copertura sono specificate nella tua scheda di Polizza



Come posso disdire la polizza?

Non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta.

Assicurazione CVT – LA FERRARI**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG & CO Srl

Product: La Ferrari

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: V. 1

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 06/05/2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Rischi Assicurati	<p>La presente assicurazione copre i veicoli descritti nella scheda di copertura, contro tutte le perdite e danni materiali avvenuti durante il periodo di assicurazione, allorché' essi si trovino all' interno dei limiti territoriali indicati nella scheda di copertura, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.</p> <p>Esclusivamente per il rischio statico (static risk only): La presente assicurazione copre iveicoli descritti nel modulo allegato, contro tutte le perdite e danni materiali avvenuti durante il periodo di assicurazione, allorché' essi si trovino all'interno dei luoghi indicati nella scheda di copertura, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.</p> <p>La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da uno degli eventi assicurati, fino ad un massimo del 10% del valore assicurato.</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (Valide per tutte le sezioni)	<p>La presente assicurazione non prevede il risarcimento per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di riparazione per i danni da usura o strappo; la rottura e/o breakdown meccanica o elettrica; normale invecchiamento, logorio, deformazione, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme o parassiti; 2. Perdite o danneggiamenti causati o avvenuti in occasione di: <ol style="list-style-type: none"> a) manutenzione, riparazioni, restauri, ritocchi od operazioni consimili; b) aridità, umidità, esposizione alla luce oppure ad escursioni termiche, salvo se causate da incendio, ghiaccio o tempeste; 3. qualsiasi perdita indiretta derivante da un evento assicurato al di fuori del costo diretto di riparazione o la sostituzione del veicolo assicurato in accordo con i termini di polizza; 4. l'ammontare della franchigia indicata nel modulo per ogni e ciascun sinistro; 5. le perdite o i danni ad un veicolo assicurato che d soggetto ad un qualsiasi contratto di affitto, vendita con riserva di proprietà, ingiunzioni od altri impedimenti, non espressamente dichiarati agli Assicuratori. 6. Perdite e danni causati mentre: <ol style="list-style-type: none"> a) Il veicolo assicurato d guidato da una qualsiasi persona che non possenga o a cui sia stata tolta la licenza di guida; b) Il veicolo assicurato d guidato da una qualsiasi persona non segnalata nel questionario compilato, tranne quando il veicolo d sotto l'attenzione, la custodia o il controllo di un membro del Gruppo Ferrari; c) Il veicolo assicurato usato per gare, rally, test di velocità o presso circuiti automobilistici; d) Il veicolo assicurato viene usato per scopi commerciali che includano viaggi da e per i posti
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>di lavoro;</p> <p>e) Affittata o usata per compensi o simili;</p> <p>7. perdite o danneggiamenti derivanti direttamente o indirettamente da infiltrazioni, inquinamento e contaminazione in qualsiasi modo essi siano stati causati;</p> <p>8. danni o pretese direttamente o indirettamente dovuti o causati da guerra (dichiarata o meno), guerra civile, invasione, ribellione, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, atti di nemici stranieri;</p> <p>9. perdite o danni causati da confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;</p> <p>10. le perdite, le distruzioni o i danneggiamenti di un qualsiasi bene, ovvero il danno o spese da essi derivanti o qualsiasi altra perdita consequenziale, nonché la responsabilità legale di qualsiasi natura causata, da o con il contributo di, o derivante da:</p> <p>a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustione nucleare o da scorie di combustione nucleare;</p> <p>b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di congegni nucleari esplosivi e loro componenti;</p> <p>c) reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva.</p> <p>Si precisa inoltre che sono esclusi tutti i rischi definiti nelle seguenti clausole contenute nel Testo di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appendice di esclusione del terrorismo; • Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; • Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto; • Clausola delle malattie trasmissibili.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni: la garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza

L'ammontare della franchigia è indicato nel modulo di polizza per ogni e ciascun sinistro.

Al veicolo potrebbe essere applicata una restrizione di chilometraggio, come mostrato nella scheda di polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di perdita o danno che possa dar luogo a richiesta di indennizzo ai termini della presente assicurazione, venga inoltrata denuncia all'Intermediario dell'Assicurato appena ragionevolmente possibile e in caso di evento doloso, alle autorità di Polizza.

È inoltre essenziale che l'Assicurato fornisca agli Assicuratori ogni informazione da loro richiesta e cooperi pienamente nelle investigazioni o liquidazioni di eventuale sinistro. Qualora richiesto dagli Assicuratori, l'Assicurato dovrà rendere testimonianza giurata presso una persona designata dagli Assicuratori.

	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell'Assicurato, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento



Quando e come pagare?

Premio	L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
Rimborso	Non ci sono ulteriori indicazioni oltre a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'assicurato ha il diritto di cancellare l'assicurazione scrivendo all'intermediario entro i primi 14 giorni da: 1. La data di ricezione della documentazione della polizza; o 2. L'inizio del periodo di assicurazione a seconda di quale sia l'ultima. La restituzione integrale del premio sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri. Dopo i primi 14 giorni, l'assicurato può cancellare la polizza in qualsiasi
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	momento, scrivendo all'intermediari, dandone comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata.
Risoluzione	<p>Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.</p> <p>Dopo i primi 14 giorni, l'assicuratore può cancellare la polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, dando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. L'assicuratore cancellerà la polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato pagamento del premio; • Se vi è un cambio materiale del rischio, che comporti che l'assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa; • Se l'assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'assicuratore; o • Se l'assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli assicuratori o dei loro rappresentanti. <p>Si precisa che, dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai proprietari di veicoli di alto valore economico che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21.5%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami
 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
 Fax: +39 02 6378 8857
 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o
lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni

	di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 0642021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

MAG.

Proposal Form

LA Ferrari



Il presente questionario riguarda esclusivamente la copertura per eventuali danni materiali subiti dai veicoli assicurati esclusa la responsabilità civile verso terzi. Prima di procedere alla compilazione, leggere con attenzione le dichiarazioni rese alla fine del questionario.

1) Proprietario del Veicolo _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale / PI _____

Recapito Telefonico _____

E-Mail _____

2) Ubicazione dei veicoli da assicurare (se indirizzo differente da quello sopra):

-
-

I veicoli assicurati sono custoditi in fabbricati:

a) costruiti con mattoni, pietre o cemento e con tetto in ardesia, tegole, asfalto, metallo e cemento ed in buone condizioni generali SI/NO

b) occupati solamente dal proprietario? SI/NO

Se no, per favore fornire dettagli.

--

3) Protezioni:

a) Esiste un sistema di allarme montato presso l'ubicazione dei veicoli? SI/NO

Se Si:

(i) l'allarme è collegato alla Polizia/Istituto di Vigilanza Privato? SI/NO

(ii) sono installati sensori di movimento? SI/NO

(iii) esiste un contratto di manutenzione? SI/NO

(iv) l'allarme è attivo su tutte le aree dove si trovano i veicoli assicurati? SI/NO

b) Presenza di porte esterne dell'edificio blindate? SI/NO

c) Presenza di finestre / serramenti esterni dell'edificio blindati? SI/NO



d) Fornire i dettagli di tutte le altre misure di sicurezza esistenti sui veicoli :

- (i) impianto antifurto sul veicolo SI/NO
- (ii) antifurto elettronico blocco avviamento del veicolo SI/NO
- (iii) altri sistemi di allarme
-

e) Presso l'ubicazione del rischio sono presenti:

- (i) estintori SI/NO
 - (ii) allarme antincendio SI/NO
 - (iii) rilevatori antifumo SI/NO
 - (iv) altre protezioni antincendio
-

4) Veicoli da assicurare: Una valutazione/stima professionale verrà richiesta e, se in possesso, dovrà essere allegata al questionario:

Modello e anno	Numero di telaio	Valore	Chilometraggio Veicolo
Informazioni storiche sul veicolo			



5) Proprietà:

Questi veicoli sono:

a) acquistati mezzo leasing, soggetti a prestito, affittati o soggetti ad altro impegno? SI/NO

b) intestati ad altri? SI/NO

Vincolo assicurativo a favore di :

--

6) Copertura estesa ai danni durante la circolazione SI/NO

7) Nominativi conducenti:

a) Fornire le seguenti informazioni richieste per ogni persona incluso il Contraente autorizzata a condurre il veicolo/i , segnalando il conducente principale per primo:

Nome e Cognome	Professione	Data di nascita	Numero della patente

8) Sinistri:

I conducenti nominati hanno avuto - durante gli ultimi 5 anni - incidenti, sinistri o danni oltre i 10.000 euro che hanno coinvolto un veicolo? SI/NO

Se sì, prego fornire i dettagli per ogni incidente:

Data	Circostanze	Ammontare del danno

--	--	--

9) Copertura precedente:

a) Nome della precedente Compagnia e Broker:

--

b) Data di scadenza della polizza precedente:.....

c) Altri Assicuratori hanno mai rifiutato di accettare, annullato, rifiutato di continuare o accettare di continuare solo per termini speciali un contratto assicurativo per analogo rischio al Proponente o altre persone per le quali viene qui richiesta copertura? SI/NO

Se sì, si prega di specificare:

--

10) Altre informazioni:

Ci sono altri fattori di cui siete a conoscenza che possono influenzare la valutazione da parte della Compagnia di Assicurazione di questa polizza? SI/NO

Se sì, si prega di specificare:

--

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara:

- di aver fornito nel presente questionario informazioni vere e di non aver sottaciuto nessun fatto materiale;
- di essere consapevole che l'omissione o la falsa descrizione di un fatto materiale potrebbe consentire agli Assicuratori di rendere nulla la copertura. *(Per fatto materiale si intende un qualsiasi elemento che possa ragionevolmente influenzare gli Assicuratori nel decidere se accettare o meno un rischio o nello stabilire termini e condizioni);*
- di essere consapevole del fatto che gli assicuratori valuteranno il rischio sulla base delle informazioni contenute in tale questionario e che la firma di questo documento non vincola né il sottoscritto né gli Assicuratori ad accettare il rischio;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art 58 del regolamento IVASS N. 40/2018 la mancata compilazione ovvero la compilazione parziale del presente proposal form non consentirà al broker di effettuare valutazioni relativamente alla coerenza del contratto rispetto alle mie esigenze e bisogni assicurativi e che pertanto il broker non potrà distribuire alcun contratto assicurativo.

Data _____

Firma _____



DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Informazioni riguardanti il contratto assicurativo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il Cliente conferma che sono state esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare		
▪ Rivalse/Franchigie/Scoperti/Esclusioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
▪ Massimali/capitali/somme assicurate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
▪ Riduzioni degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
▪ Periodi massimi di erogazione delle prestazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
▪ Delimitazioni dell'oggetto della garanzia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA RICEZIONE DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 come modificato dal provvedimento n. 97/2020 il Cliente dichiara di aver ricevuto i seguenti allegati:

- Allegato 3 (Informativa su distributore)
- Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-ibip)
- Allegato 4 Ter (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del distributore)
- La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 – esprimo il mio consenso al trattamento e comunicazione dei miei dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, limitatamente alle finalità indicate all'art. 1. secondo quanto di seguito indicato:

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse all'esecuzione del contratto/incarico.

(In mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto e sarà impossibile trattare i dati per la liquidazione di eventuali sinistri/rimborsi)

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di «SOCIETA» o di Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze) per le finalità di marketing indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali da parte di «SOCIETA» o di Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze), ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (...) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e Data: _____ Nome e Cognome: _____

Timbro e firma: _____



DICITURE DEL MODULO DI CONSENSO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - FASE DI PROPOSTA

Diciture del modulo di consenso al trattamento delle informazioni personali

Informazioni personali del cliente

Lloyd's Insurance Company S.A. (in prosieguo "Lloyd's Brussels") e altri operatori del mercato assicurativo richiedono il consenso del cliente all'utilizzo delle categorie particolari di suoi dati personali illustrate di seguito in relazione alla copertura assicurativa.

Il cliente non è tenuto a prestare il proprio consenso e potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento inviando una e-mail all'indirizzo data.protection@lloyds.com (ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Tuttavia, la mancata prestazione o la revoca del consenso da parte del cliente potranno influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui il cliente beneficia e potranno impedirci di fornire la copertura al cliente o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Acconsente all'utilizzo di dati e informazioni relativi alle sue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ai sindacati, dati genetici o biometrici, salute, vita sessuale od orientamento sessuale o alle condanne penali in relazione alla sua copertura assicurativa?

Sì / No

Dati forniti dal cliente relativi ad altre persone

Ove il cliente fornisca dati relativi ad altre persone, noi e gli altri operatori del mercato assicurativo avremo bisogno anche del loro consenso all'utilizzo delle categorie particolari dei loro dati personali illustrate di seguito in relazione alla copertura assicurativa del cliente. Prima di fornirci detti dati, il cliente dovrà confermarci di aver ottenuto il loro consenso e di aver messo a loro disposizione una copia dell'informativa breve sulla privacy.

Ha ottenuto il consenso di ciascuna altra persona di cui intende fornirci le informazioni in relazione alla sua copertura assicurativa all'utilizzo di dati e informazioni relativi alle sue origini razziali o etniche, alle opinioni politiche, alle credenze religiose o filosofiche, all'appartenenza ai sindacati, a dati genetici o biometrici, alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o alle condanne penali in relazione alla sua copertura assicurativa?

Sì / No

Ha messo a disposizione di ciascuna altra persona di cui intende fornirci le informazioni una copia della nostra informativa breve sulla privacy?

Sì / No

LBS0047A
11/06/2019

PREMESSA

- Articolo I L'intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
- Articolo II Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'Intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

TESTO DI POLIZZA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 3 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DL PREMIO
- ART. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- ART. 7 – CAMBIO DI DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
- ART. 8 – FACOLTA' DI RECESSO
- ART. 9 – RINNOVO DEL CONTRATTO
- ART. 10 – ONERI FISCALI
- ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
- ART. 13 – LEGGE E GIURISDIZIONE
- ART. 14 – CLAUSOLA INTERMEDIARIO

DEFINIZIONI

Ai termini ed espressioni seguenti, la Società e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Antifurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il furto di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un veicolo per impedirne o ostacolarne il furto e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema antifurto con il quale l'Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione

Atto di danneggiamento volontario - gesto deliberato, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Commentato [BS1]:

Compagnia - Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente assicurazione

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Coverholder - il soggetto che sottoscrive la polizza per conto della Compagnia. Il Coverholder opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina Coverholder, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.

Danno parziale - Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore del veicolo

Danno totale - Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore del veicolo

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza riportata nella **scheda di Polizza** e per tutta la durata della stessa.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario - il Broker o Agente di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Perdita totale - Danno totale o furto totale del veicolo

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

PRA - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Valore d'acquisto - E' il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

Valore Assicurato - La somma assicurata riportata nella **scheda di copertura**

Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 C.C.

Art. 3. – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la polizza.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Cambio di domicilio – trasloco degli enti assicurati

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; semprechè la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 – Aggravamento del rischio.

Art. 8 – Facoltà di recesso

In caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli Assicuratori dovranno rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Cancellazione da parte dell'assicurato entro i primi 14 giorni

L'assicurato ha il diritto di cancellare questa assicurazione scrivendo all'intermediario entro 14 giorni da:

1. La data di ricezione della documentazione della polizza; o
2. L'inizio del periodo di assicurazione

a seconda di quale sia l'ultima.

La restituzione integrale del premio sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

Cancellazione da parte dell'assicurato o da parte dell'assicuratore dopo i primi 14 giorni

L'assicurato può cancellare questa polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'intermediario, dandone comunicazione scritta all'Assicurato mediante lettera raccomandata. L'assicuratore può cancellare questa polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra. L'assicuratore cancellerà la polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del premio;
- Se vi è un cambio materiale del rischio, che comporti che l'assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'assicuratore; o
- Se l'assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli assicuratori o dei loro rappresentanti.

Rimborso del premio

Se questa polizza viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'assicurato non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'assicurato avrà diritto al rimborso di qualsiasi premio pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il premio totale per il numero di giorni del periodo di assicurazione e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'assicuratore pagherà qualsiasi sinistro, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del premio.

Art. 9 – Rinnovo del contratto

Il periodo di questa Assicurazione non potrà essere superiore ai 12 mesi, a meno che non preventivamente diversamente concordato e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Rinuncia alla rivalsa

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro i responsabili medesimi.

Art. 13 – Legge e Giurisdizione

La Legge e Giurisdizione che si applica a questo contratto sarà esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14 – Clausola Intermediario

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- Il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto Assicurato da questa polizza, affida all'Intermediario indicato nella **Scheda di Copertura** la gestione di questo contratto di assicurazione;

- Gli Assicuratori conferiscono al Coverholder indicato nella Scheda l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'Intermediario dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dall'Intermediario al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato;
- c) ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Il Contraente

Condizioni Particolari

Art.1. Rischi Assicurati

La presente assicurazione copre i veicoli descritti nella **scheda di copertura**, contro tutte le perdite e danni materiali avvenuti durante il periodo di assicurazione, allorché essi si trovino all'interno dei limiti territoriali indicati nella **scheda di copertura**, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

Esclusivamente per il rischio statico (static risk only): La presente assicurazione copre i veicoli descritti nella **scheda di copertura**, contro tutte le perdite e danni materiali avvenuti durante il periodo di assicurazione, allorché essi si trovino all'interno dei luoghi indicati nella **scheda di copertura**, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

Art. 2. Esclusioni

La presente assicurazione non prevede il risarcimento per:

1. I costi di riparazione per i danni da usura o strappo; la rottura e/o breakdown meccanica o elettrica; normale invecchiamento, logorio, deformazione, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarne o parassiti;
2. Perdite o danneggiamenti causati o avvenuti in occasione di:
 - i. manutenzione, riparazioni, restauri, ritocchi od operazioni consimili;
 - ii. aridità, umidità, esposizione alla luce oppure ad escursioni termiche, salvo se causate da incendio, ghiaccio o tempeste;
3. qualsiasi perdita indiretta derivante da un evento assicurato al di fuori del costo diretto di riparazione o la sostituzione del veicolo assicurato in accordo con i termini di polizza;
4. l'ammontare della franchigia indicata nella **scheda di copertura** per ogni e ciascun sinistro;
5. le perdite o i danni ad un veicolo assicurato che è soggetto ad un qualsiasi contratto di affitto, vendita con riserva di proprietà, ingiunzioni od altri impedimenti, non espressamente dichiarati agli Assicuratori.
6. Perdite e danni causati mentre:
 - i. Il veicolo assicurato è guidato da una qualsiasi persona che non possieda o a cui sia stata tolta la licenza di guida;
 - ii. Il veicolo assicurato è guidato da una qualsiasi persona non segnalata nel questionario compilato, tranne quando il veicolo è sotto l'attenzione, la custodia o il controllo di un membro del Gruppo Ferrari;
 - iii. Il veicolo assicurato è usato per gare, rally, test di velocità o presso circuiti automobilistici;
 - iv. Il veicolo assicurato viene usato per scopi commerciali che includano viaggi da e per i posti di lavoro;
 - v. Affittata o usata per compensi o simili;
7. perdite o danneggiamenti derivanti direttamente o indirettamente da infiltrazioni, inquinamento e contaminazione in qualsiasi modo essi siano stati causati;
8. perdite o danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato
9. perdite o danni causati da confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
10. le perdite, le distruzioni o i danneggiamenti di un qualsiasi bene, ovvero il danno o spese da essi derivanti o qualsiasi altra perdita consequenziale, nonché la responsabilità legale di qualsiasi natura causata, da o con il contributo di, o derivante da:

- i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustione nucleare o da scorie di combustione nucleare;
 - ii. proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di congegni nucleari esplosivi e loro componenti;
 - iii. reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva.
11. gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 12. Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
 13. Esclusione della copertura RCA e RC Terzi

Art. 3. Base di valutazione

1. E' convenuto che gli eventuali sinistri risarcibili dalla presente assicurazione saranno valutati sulla seguente base:

Stima accettata: il valore dei beni accettato dagli Assicuratori è indicato nel contratto assicurativo. Gli Assicuratori non sono ritenuti responsabili per un valore superiore a quello accettato per ciascun veicolo;

2. In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno dei beni assicurati, l'importo indennizzabile sarà costituito dalle spese di restauro ed in nessun caso eccederà il valore totale del veicolo.

3. A seguito del pagamento dell'intera somma assicurata per ogni veicolo, gli Assicuratori diverranno i proprietari riservandosi il diritto di prenderne possesso.

Art. 4 Condizioni

Le prescrizioni ed adempimenti che seguono costituiscono condizione necessaria ed indispensabile per la validità della copertura.

1. Clausola diligenza

L'Assicurato deve mantenere il veicolo assicurato in buone ed appropriate condizioni e deve adottare tutte le misure necessarie per proteggerlo e mantenerlo in buono stato.

2. Sicurezza e protezioni

I veicoli assicurati dovranno essere normalmente mantenuti, quando non utilizzati, in garage chiusi a chiave e le chiavi rimosse sia dal veicolo che dal garage.

E' condizione essenziale per l'efficacia della presente assicurazione che:

- a. tutti i mezzi di protezione notificati agli Assicuratori o da essi richiesti allo scopo di salvaguardare i beni assicurati siano stati inseriti o ogni volta che i locali siano lasciati incustoditi ed in qualsiasi altra occasione in cui le circostanze ragionevolmente lo richiedano;
- b. tutti i sistemi di allarme siano soggetti a regolare contratto di manutenzione stipulato con società specializzata con almeno un controllo l'anno;
- c. l'Assicurato dia notifica agli Assicuratori, appena ragionevolmente possibile, in caso i sistemi di sicurezza non funzionino adeguatamente. A seguito di questa comunicazione è facoltà degli Assicuratori variare i termini e le condizioni della presente assicurazione.
- d. I veicoli assicurati lasciati incustoditi dovranno essere chiusi e messi al sicuro. Le chiavi dovranno essere rimosse se nessuno rimarrà sul veicolo.

3. Denuncia di sinistro e prova del danno

In caso di perdita o danno che possa dar luogo a richiesta di indennizzo ai termini della presente assicurazione, venga inoltrata denuncia all'Intermediario dell'Assicurato appena ragionevolmente possibile e in caso di evento doloso, alle autorità di Polizia.

E' inoltre essenziale che l'Assicurato fornisca agli Assicuratori ogni informazione da loro richiesta e cooperi pienamente nelle investigazioni o liquidazioni di eventuale sinistro.

Qualora richiesto dagli Assicuratori, l'Assicurato dovrà rendere testimonianza giurata presso una persona designata dagli Assicuratori.

4. Surrogazione

Qualora gli Assicuratori siano tenuti a risarcire un danno ai sensi della presente assicurazione, essi verranno surrogati nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'indennità pagata, relativamente al sinistro in questione, ed avranno inoltre diritto di agire in giudizio a proprie spese in nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza da essi richiesta per quanto in suo potere, al fine di salvaguardare e i loro diritti ed interessi; dovrà inoltre produrre tutti documenti richiesti dagli Assicuratori, documenti, che questi necessitino effettivamente per adire le vie legali a suo nome.

Gli Assicuratori avranno inoltre diritto di effettuare recuperi da terzi fino all'ammontare delle proprie spese e dei costi sostenuti.

5. Recupero dei beni

L'Assicurato avrà il diritto di acquistare dagli Assicuratori un'eventuale bene recuperato, per il quale è stato risarcito l'intero valore assicurato a seguito di un sinistro, al minimo tra i due valori:

- a. l'ammontare del danno risarcito più gli interessi dalla data della definizione del sinistro, calcolati al tasso "prime rate A.B.I.", più le spese di perizia ed i costi di recupero;
- b. il valore di mercato alla data del recupero.

In ogni caso gli Assicuratori notificheranno all'Assicurato, presso il suo ultimo domicilio conosciuto, il diritto di acquisto dei beni recuperati, e l'Assicurato avrà a disposizione 60 (sessanta) giorni per esercitare tale suo diritto.

6. Falsa dichiarazione e frode

Qualora l'Assicurato con reticenze, dichiarazioni false od erronee tenti di far comparire un rischio da assumersi differente da quello che è in realtà o con simulazione o frode cerchi di conseguire il pagamento di un indennizzo non dovutogli, la presente assicurazione si intende nulla e priva di effetto.

7. Foro competente:

La presente Assicurazione è soggetta alla legge italiana. I termini e le condizioni contenute nel presente contratto vengono ivi emendate in conformità con essa. Sia l'Assicurato che gli Assicuratori accettano in maniera incondizionata e irrevocabile di sottoporre qualsiasi disputa, soggetta o legata alla presente Assicurazione, all'esclusiva giurisdizione italiana - foro di Milano

8. Deprezzamento

La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da uno degli eventi assicurati, fino ad un massimo del 10% del valore assicurato.

Per Deprezzamento si intende la diminuzione del valore commerciale, al netto dell'IVA al momento della vendita, dell'oggetto assicurato rilevabile a seguito del restauro effettuato con l'accordo della Compagnia ed il valore dello stesso quantificato immediatamente prima del sinistro.

In caso di sinistro, la quantificazione dell'eventuale deprezzamento sarà effettuata da una terza parte indipendente.

Art. 5 NMA2920 (Italy) - Appendice di esclusione del terrorismo

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano

individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

Art. 6 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione:

1. in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

Art. 7 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto

Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

- C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013

MAG / La Ferrari 2024

29 ottobre 2020

Art. 8 Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011
23 Giugno 2020

Art.9 Vincolo a favore di ente finanziatore

Qualora espressamente specificato, la polizza è vincolata all'Ente Finanziatore indicato nella **Scheda di Copertura**. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati.

Il Coverholder, si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA ad Informare l'Ente Finanziatore:

- di alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate nel contratto di Assicurazione
- comunicare all'Ente vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza
- in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza.

Art. 10 CLAUSOLA SOSPENSIONE SANZIONI

È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Libera traduzione della clausola Lloyd's LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese. In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in Inglese.

Art. 11 Limiti Territoriali

La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)

MAG / La Ferrari 2024

Il Contraente

Il Coverholder

CLAUSOLE VESSATORIE**Clausole da approvare esplicitamente per iscritto**

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute:

Nelle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 8 Facoltà di recesso a seguito di sinistro;
- Art. 11 Rinvio alle norme di legge;
- Art. 13 Legge e Giurisdizione.

Nelle Condizioni Particolari:

- Art. 2 Esclusioni;
- Art. 4 Surrogazione.
- Art. 5 NMA2920 (Italy) - Appendice di esclusione del terrorismo
- Art. 6 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
- Art. 7 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto
- Art. 8 Clausola delle malattie trasmissibili

Il Contraente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.
- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

Mag Spa

Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM)

Tel. 39 06 85 30 65 40/-Fax 39 06 85 30 65 65

Email: rome@magitaligroup.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirvi di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd' s Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
Belgio
Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D
17/03/2023